

DETERMINA N. 17/2024

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

VISTI i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici;

DATO ATTO che COINGAS S.p.a. è proprietaria dell'unità immobiliare ad uso direzionale posta in Comune di Cortona a frazione Camucia Via Sacco e Vanzetti nc. 24 - 26

RILEVATO che il suddetto immobile non è utilizzato dalla Società e pertanto non sussistono motivi ostativi alla sua vendita e/o locazione

VISTO il D.Lgs 36/2023 e in particolare l'art. 13 il quale prevede che *“Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”* e che *“L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*;

RITENUTO pertanto che la vendita o la locazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi del risultato, di fiducia e di accesso al mercato dettati dal D.Lgs. 36/2023

VISTE le varie normative di settore che disciplinano le modalità di concessione (in locazione o in vendita) degli immobili di proprietà dello Stato e delle altre Amministrazioni Territoriali, che, pur non essendo applicabili a Coingas spa, contengono dei principi di carattere generale in grado di direzionare la locazione di cui si discute nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato

CONSIDERATO che le suddette normative distinguono le varie procedure di vendita e/o

locazione, con incanto o a licitazione privata/trattativa diretta, a seconda del valore venale o del canone di locazione del bene immobile;

CONSIDERATO che tali principi sono recepiti anche nei Regolamenti del Comune di Arezzo (Regolamento sulle procedure di alienazione dei beni immobili modificato con deliberazione CC n. 163 del 12.09.2007 e Regolamento per la concessione e locazione di beni immobili destinati ad attività commerciali e produttive modificato con delibera di CC n. 68 del 29.06.2024)

RITENUTO pertanto di poter procedere alla locazione o alla vendita in ossequio ai principi indicati nei suddetti regolamenti

VISTA la perizia di stima giurata redatta dal Geom. Marco Ghiandai che ha stimato il valore di vendita in Euro 80.000,00 ed il canone di locazione in Euro 600,00 mensili

CONSIDERATO che il Tecnico incaricato da Coingas non è riuscito a stabilire se sul mercato sia più appetibile la vendita o la locazione

RITENUTO in ragione di ciò, ed in ossequio dei principi di efficienza efficacia ed economicità, di dover verificare, preliminarmente alla vendita o alla locazione, quale forma di cessione del bene sia più appetibile sul mercato

RITENUTO pertanto necessario, ai fini della verifica di cui sopra, pubblicare un avviso di manifestazione di interesse che consenta agli eventuali interessati di manifestare l'interesse all'acquisto e/o alla locazione

DETERMINA

Di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che consenta agli eventuali interessati di manifestare l'interesse all'acquisto e/o alla locazione

Di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di interesse, alla vendita o alla locazione secondo le modalità di legge

L'Amministratore Unico